

Città Metropolitana di Roma Capitale  
Dipartimento V – Servizio I  
“Servizi alle imprese e sviluppo locale”

e, p.c. Capo di Gabinetto del Presidente

Oggetto: parere in merito alle modalità di applicazione della proroga degli accordi di programma (art. 34 d.lgs. n. 267/2000) disposta dall’art. 22, comma 42, della l.r. n. 1/2020

Con nota n. 52254 del 9 aprile 2020, assunta al protocollo regionale in pari data con n. 297134, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha chiesto il parere di questa Direzione regionale in merito ad alcuni aspetti applicativi dell’art. 22, comma 42, della l.r. 27 febbraio 2020, n. 1, con il quale è stata disposta la proroga dei termini per la conclusione degli accordi di programma in essere.

La norma modifica l’art. 3, comma 106, della l.r. 31 dicembre 2016 (“Legge di Stabilità 2017”), che prevede che i c.d. “patti territoriali” per i quali non sia stato completato l’iter procedimentale devono essere portati a compimento anche se scaduti. A tale previsione il succitato comma 42 dell’art. 22 l.r. 1/2020 aggiunge una disposizione diretta ad agevolare il completamento delle opere previste nei “Patti Territoriali” per i quali sia già stato sottoscritto l’accordo di programma, prevedendo una proroga di cinque anni; in particolare, per la parte che qui interessa, dispone che *“gli Accordi di Programma che contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni, purché per questi ultimi prima della data di scadenza sia stata avanzata formale comunicazione da parte del proponente all’amministrazione comunale di portare a termine l’Accordo stesso. Il termine iniziale delle proroghe di cui al precedente periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Al riguardo, la Città Metropolitana di Roma Capitale chiede se la disposizione in esame si applichi alle richieste di proroga in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2020. Chiede inoltre se la richiesta di proroga del proponente al Comune, formulata anteriormente alla scadenza del termine, equivalga alla *“formale comunicazione da parte del proponente all’amministrazione comunale di portare a termine l’Accordo”* prevista dalla legge. Infine, chiede se la proroga operi automaticamente, senza necessità di sottoscrizione di apposito atto e se il termine del 28 febbraio 2020, data di entrata in vigore della legge (pubblicata sul BUR del 27 febbraio 2020) valga per tutti gli accordi di programma per i quali sia stata inoltrata la richiesta di proroga ovvero se possa farsi riferimento ad altra data contenuta nel singolo accordo.

In merito, si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni trattate. Occorre anche sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze

di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto l'attività consultiva con comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

Come sopra evidenziato, la finalità generale dell'art. 3, comma 106, l.r. 17/2016, è quella di agevolare il completamento della programmazione negoziata di livello locale prevista nei c.d. "patti territoriali". A tal fine, per quanto concerne specificamente "*la compiuta costruzione degli edifici previsti nei progetti afferenti i "Patti Territoriali", per i quali è già stato sottoscritto l'Accordo di Programma*", la norma prevede un procedimento di proroga semplificato ed automatico che presuppone solo la manifestazione di volontà del proponente, comunicata prima della scadenza, di voler concludere l'accordo. Si prescinde, in tal modo, da istruttorie procedurali volte alla valutazione delle singole domande in ordine ai motivi che giustificano la concessione della proroga, concretizzandosi la semplificazione proprio nella sostituzione del procedimento valutativo con l'automatica proroga quinquennale disposta direttamente dalla legge.

Pertanto, la norma trova applicazione alle richieste di proroga non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Quanto al momento di conclusione del procedimento di proroga, si ritiene che debba farsi riferimento alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) dell'atto di proroga integrativo dell'accordo di programma. Ciò anche in considerazione del fatto che la pubblicazione dell'accordo è obbligatoria per legge (art. 34, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Consegue da quanto sopra che i procedimenti concernenti le richieste definite con la pubblicazione dell'atto di proroga sul BUR prima del 28 febbraio 2020, devono ritenersi conclusi alla data di entrata in vigore della legge; ai relativi accordi di programma continuano ad applicarsi le previsioni concordate riguardo al termine di esecuzione.

In merito, la Città Metropolitana di Roma riferisce di alcune richieste di proroga che sono state formalizzate con un *addendum* all'accordo di programma sottoscritto prima dell'approvazione della legge l.r. 1/2020. In proposito, si ritiene che se alla data del 28 febbraio 2020 l'*addendum* non era stato ancora pubblicato sul BUR il procedimento di proroga non era concluso a tale data e, pertanto, trova applicazione l'art. 22, comma 42, l.r. 1/2020.

Quanto agli altri quesiti proposti dalla Città Metropolitana, risulta evidente da quanto sopra detto che la richiesta di proroga avanzata dal proponente al Comune equivale, quanto agli effetti, alla "*formale comunicazione da parte del proponente all'amministrazione comunale di portare a termine l'Accordo*", dal momento che manifesta inequivocabilmente l'intenzione di portare ad attuazione l'accordo di programma.

La proroga si intende concessa *ope legis* senza necessità di sottoscrizione di un accordo. Si ritiene in ogni caso opportuna, sebbene non sia richiesta, una comunicazione del Comune dell'avvenuta proroga al proponente. Analogamente, si ritiene opportuno che il Comune effettui la comunicazione anche a questa Direzione regionale, alle Province del Lazio e a codesta Città Metropolitana.

Quanto alla decorrenza delle proroghe, si evidenzia che il termine quinquennale si applica a tutti i procedimenti di proroga in itinere al 28 febbraio 2020 e per tutti decorre da tale data.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di informazioni relativa allo stato della pratica indicata come "ASP 1502 – Comune di Lanuvio", si comunica che l'atto integrativo di proroga dell'accordo di programma è stato approvato con determinazione n. G13745 del 14.10.2019, pubblicata sul BUR del 29 ottobre 2019 n. 87, Supplemento n. 2.



Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:  
[http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri)

Il Funzionario responsabile  
(*dr. Gabriele Del Pinto*)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

Il Dirigente  
(*dr. Pierluigi Gazzani*)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93

Il Direttore  
(*arch. Manuela Manetti*)